



Casino de la Vallée S.p.A.

**Lettera di incarico per la revisione legale ai sensi dell'art. 13
del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dei bilanci per
gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020**

KPMG S.p.A.
2 agosto 2018
rb/aa/mc



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Corso Vittorio Emanuele II, 48
10123 TORINO TO
Telefono +39 011 8395144
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

OMISSIS

1

Oggetto e finalità dell'incarico

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento della revisione legale dei bilanci d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, l'incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020.



In particolare, l'attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A. sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Casino de la Vallée S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del Decreto, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge. Il giudizio espresso includerà altresì una dichiarazione, che verrà rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Tali verifiche si concluderanno con l'emissione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

Con l'emanazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, è stata data attuazione in Italia alle opzioni previste dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002. Tale decreto prevede l'obbligo per alcune tipologie di società di redigere i bilanci consolidati e d'esercizio utilizzando i principi contabili internazionali ("IFRS") adottati dall'Unione Europea e concede, inoltre, la facoltà alle società diverse dalle precedenti, non rientranti nei limiti relativi alla redazione del bilancio in forma abbreviata, di utilizzare gli IFRS nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati.

La presente lettera di incarico è stata pertanto predisposta senza considerare per le attività previste nel paragrafo 2.1 gli impatti sul lavoro di revisione legale, attualmente non ragionevolmente quantificabili, derivanti dall'eventuale esercizio da parte Vostra della facoltà di utilizzo degli IFRS.

Vi precisiamo che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad eventi o operazioni di natura straordinaria cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: esercizio del diritto di recesso dei soci, fusioni, scissioni, ecc.) o in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali ad esempio: sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, verifica dei costi di ricerca e sviluppo, ecc.) o di eventuali altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richiesti alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera e saranno oggetto di volta in volta di specifiche lettere di incarico.

2 Natura dell'incarico

2.1 Revisione legale

Il nostro incarico sarà svolto facendo riferimento:

- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio e ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC");
- per quanto riguarda i principi di revisione applicabili per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai principi di revisione internazionali



(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del Decreto (di seguito anche "ISA Italia" o "principi di revisione di riferimento").

La revisione contabile sarà svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, al rendiconto finanziario ed alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, redatto secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed approvato dal competente organo di amministrazione della Società.

Gli ISA Italia richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure conseguenti. La comprensione del controllo interno non riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. L'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso non comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in esso contenute.

Gli ISA Italia contengono regole per l'applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione dell'effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell'effetto sul bilancio d'esercizio degli eventuali errori non corretti. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il revisore non è responsabile dell'individuazione di errori che non siano significativi per il bilancio d'esercizio nel suo complesso.



Inoltre, a causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni controllo interno, permane un inevitabile rischio che errori significativi possano non essere individuati anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità agli ISA Italia.

Da ultimo, benché la finalità della revisione contabile del bilancio sia quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio medesimo, il giudizio del revisore non assicura il futuro funzionamento della Società né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.

- - -

La relazione sulla gestione sarà oggetto di verifica al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della stessa con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, inclusa la dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi. Nello svolgimento del lavoro faremo riferimento al principio SA Italia n. 720B (Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari) nonché a quanto previsto dalle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

- - -

Ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale svolgeremo le procedure previste dal principio SA Italia n. 250B (Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale) mentre, come indicato nel medesimo principio, la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio previste dagli ISA Italia.

Va ricordato che alle procedure finalizzate alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni revisione contabile, fra cui quelli relativi all'utilizzo delle verifiche a campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e dei controlli interni sopra richiamati. Non si può escludere, pertanto, che errori significativi possano non essere rilevati.

- - -

All'esito delle procedure previste dagli ISA Italia, come già indicato, sarà nostra responsabilità l'emissione di una relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

2.2 Responsabilità dell'Amministratore Unico

La responsabilità della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché dell'integrità del patrimonio sociale compete all'Amministratore Unico della Vostra Società, così come espressamente previsto dal Codice Civile.



E' altresì responsabilità dell'Amministratore Unico della Vostra Società:

- redigere il bilancio d'esercizio affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della Società
- redigere la relazione sulla gestione

in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richiamato nel precedente paragrafo 2.1 e alle norme di legge e regolamentari in materia, inclusa la valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della relativa informativa.

Inoltre, è responsabilità dell'Amministratore Unico valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, così come è responsabilità degli organi delegati curare che tale assetto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ivi compresi l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e ad individuare frodi e/o errori. Tali responsabilità riguardano anche quella parte del controllo interno che l'Amministratore Unico ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente lettera, è responsabilità dell'Amministratore Unico fornirci l'accesso alle scritture contabili della Vostra Società, alla relativa documentazione di supporto (sia in formato cartaceo che elettronico) e ad ogni altra elaborazione ed informazione utile per l'esecuzione del lavoro, inclusi i libri sociali, anche tramite discussione con le persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (Amministratore Unico, dipendenti, collaboratori e consulenti). La documentazione necessaria, ivi inclusi il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sulla gestione, nonché eventuali documenti che li contengono, dovrà essere fornita con congruo anticipo per permetterci di eseguire un esame adeguato e completo della stessa secondo quanto previsto dagli ISA Italia, prima del deposito della nostra relazione presso la sede sociale nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, del Codice Civile. In ogni caso, il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sulla gestione, firmati dai soggetti responsabili, dovranno essere messi a nostra disposizione non oltre il termine ultimo previsto dall'art. 2429, comma 1, del Codice Civile.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi (Amministratore Unico, dipendenti, collaboratori e consulenti) potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle nostre relazioni.

Il riconoscimento e la comprensione da parte Vostra delle responsabilità sopra descritte, tramite l'accettazione della presente lettera, costituiscono una condizione indispensabile per lo svolgimento della nostra attività di revisione.

Da ultimo, ricordiamo che è responsabilità dell'Amministratore Unico informarci circa l'emergere di fatti che possono influire sul bilancio d'esercizio, di cui la Società possa venire a conoscenza nel periodo che intercorre tra la data della nostra relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea della Vostra Società.

Precisiamo infine che è di esclusiva responsabilità dell'Amministratore Unico adempiere ad ogni obbligo successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio da



parte dell'Assemblea della Vostra Società, ivi compreso il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese in "formato elaborabile" (XBRL), qualora applicabile. Resta in ogni caso inteso che il giudizio da noi reso ai sensi dell'art. 14 del Decreto non ricomprenderà anche la conformità del bilancio rispetto alla normativa che ne disciplina le specifiche tecniche di tassonomia espositiva per il deposito presso il Registro delle Imprese, previste dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione.

3 Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Revisione contabile del bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A.

Fasi e modalità di intervento

La nostra società ha già svolto la revisione legale dei bilanci della Casino de la Vallée S.p.A. negli esercizi precedenti e pertanto le modalità di esecuzione dell'incarico sono state messe a punto ed affinate nel corso degli incarichi precedenti, tenendo sempre presente il raggiungimento di una maggiore efficienza compatibilmente con le dimensioni ed i volumi di attività della Vostra Società.

La nostra metodologia di revisione è descritta nell'Allegato 2.

Il programma di attuazione della revisione contabile sarà strutturato in differenti fasi che verranno svolte sia nel corso dell'esercizio sia dopo la sua chiusura, tenendo presenti le scadenze previste dalla normativa in vigore.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio saranno pianificati, nei limiti del possibile, in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.

Al termine del lavoro sopra descritto, dopo che le conclusioni saranno state valutate dal socio responsabile dell'incarico e sottoposte alle procedure di riesame, verrà emessa la relazione sul bilancio d'esercizio, così come indicato nel successivo paragrafo 4.

3.2 Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale della Casino de la Vallée S.p.A.

Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale saranno svolte con cadenza indicativamente trimestrale, salvo che non si rendano opportune verifiche con una differente tempistica.

Come precedentemente indicato, i tempi di svolgimento di alcune verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio e valuteremo altresì i risultati di ciascuna verifica periodica considerando anche i possibili effetti degli elementi informativi acquisiti sullo svolgimento dell'attività di revisione contabile finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio nonché ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*.

L'elenco delle principali procedure finalizzate alla verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale è riepilogato nell'Allegato 3.

3.3 Lettere di attestazione

In conformità con quanto previsto dall'ISA Italia n. 580 (Attestazioni scritte) e dai Documenti di Ricerca Assirevi in materia, provvederete, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, a fornirci la conferma scritta delle responsabilità dell'Amministratore Unico per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, della completezza delle operazioni registrate e riflesse nel bilancio, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente, incluso l'accesso alla documentazione anche tramite discussione con le persone di riferimento come indicato nel precedente paragrafo 2.2 (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Le Lettere di Attestazione potranno inoltre riguardare altre attestazioni scritte così come previsto dall'ISA Italia n. 580, qualora ritenuto necessario nelle circostanze dell'incarico. Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società, Amministratore Unico, nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relazioni sulla gestione.

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituisce presupposto per un corretto svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni. Pertanto, il mancato rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità agli ISA Italia.

Resta inoltre inteso che, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 del Codice Civile, non potremo essere ritenuti responsabili nei confronti della Vostra Società - e che quest'ultima risponderà ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nei confronti nostri e dei nostri soci, Amministratore Unico, dipendenti, collaboratori e consulenti - di eventuali danni, perdite e conseguenze pregiudizievoli conseguenti o comunque determinati per effetto di informazioni che dovessero risultare erronee, false, incomplete, fuorvianti o, comunque, non del tutto veritiere, ricevute dalla Vostra Società ai fini dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente lettera e/o oggetto di attestazioni contenute nelle Lettere di Attestazione, ove l'erroneità, falsità o inesattezza delle informazioni non fosse da noi conosciuta.

3.4 Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

Provvederemo a comunicare quanto previsto dall'ISA Italia n. 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*) ai responsabili delle attività di *governance*, in relazione alle loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. Tale principio, tuttavia, non richiede al revisore di svolgere procedure specificatamente volte all'identificazione di eventuali altri aspetti da comunicare ai responsabili delle attività di *governance*.

Le comunicazioni, a seconda delle circostanze, potranno essere fatte verbalmente o per iscritto, tenuto conto di quanto indicato nell'ISA Italia n. 260, ed avranno come destinatari l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

Qualora effettuate per iscritto, le comunicazioni saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per mere finalità informative interne. Esse, pertanto, non potranno essere in nessun caso consegnate, esibite, anche solo parzialmente, né il



loro contenuto o la loro sola esistenza menzionati a terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge o a seguito di legittimi provvedimenti o richieste di autorità pubbliche, nel qual caso sarete tenuti ad informarci tempestivamente.

Le comunicazioni di cui sopra saranno utili anche ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 2409-septies del Codice Civile, in materia di scambio con il Collegio Sindacale di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. A tal proposito definiremo con il Collegio Sindacale le modalità per l'attuazione di tale scambio di dati e informazioni e chiederemo al Collegio Sindacale i risultati dell'attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

4 Relazioni

4.1 Relazioni sul bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A.

Le relazioni sul bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A. saranno emesse ai sensi dell'art. 14 del Decreto, in conformità agli ISA Italia e alle direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

4.2 Utilizzo delle relazioni sul bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.A.

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inaccurately esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno essere da Voi riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d'esercizio a cui si riferiscono, anche qualora dovesse essere tradotto e pubblicato in lingua inglese. In particolare, in presenza di traduzione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e della relazione di revisione in lingua inglese, ferma restando la Vostra responsabilità per la fedele traduzione del bilancio e per la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti in tale traduzione rispetto a quelli del bilancio sottoposto a revisione, la traduzione della nostra relazione di revisione potrà essere effettuata solo da parte nostra a seguito di Vostra richiesta. Inoltre, tale traduzione verrà rilasciata dopo che avremo effettuato limitate verifiche sulla corrispondenza dei dati e delle informazioni del bilancio tradotto rispetto all'originale sottoposto a revisione, nonché sull'appropriatezza della traduzione. A tal fine, il bilancio tradotto ci dovrà essere trasmesso con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la sua pubblicazione accompagnato da una lettera firmata dal legale rappresentante della Casino de la Vallée S.p.A. nella quale si dichiara la fedeltà della traduzione e la corrispondenza dei dati e delle informazioni contenuti nella traduzione rispetto a quelli del bilancio sottoposto a revisione. La stima dei tempi e dei corrispettivi per le limitate verifiche sopra indicate è esclusa da quella prevista nel successivo paragrafo 6.1.

Sarà necessario ottenere un nostro preventivo consenso scritto per riprodurre le nostre relazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione congiuntamente ai bilanci a cui si riferiscono. A tale proposito e tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa ed accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare obblighi normativi (ad esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o in forza di altre disposizioni normative applicabili alla Vostra Società).



Prendiamo atto che la Casino de la Vallée S.p.A. potrebbe avere la necessità di pubblicare il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione della nostra società, sul proprio sito Web o di distribuire tali documenti in formato elettronico ai propri Azionisti o terzi aventi un legittimo diritto a riceverlo.

Fermo restando quanto sopra, Vi facciamo presente che:

- sarà Vostra cura e responsabilità verificare che la pubblicazione e/o distribuzione in formato elettronico delle nostre relazioni e dei bilanci associati alle stesse avvenga in modo completo e accurato. Sarà inoltre Vostra responsabilità assicurare che le informazioni finanziarie pubblicate sul Vostro sito Web indichino chiaramente quelle associate alla nostra relazione al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni;
- qualsiasi pubblicazione o distribuzione elettronica delle nostre relazioni dovrà riportare quanto segue (e frase equivalente per la versione in lingua inglese):
"L'allegata relazione della società di revisione ed il bilancio d'esercizio a cui si riferisce sono conformi a quelli originali in lingua italiana depositati presso la sede legale di Casino de la Vallée S.p.A. e pubblicati ai sensi di legge e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.";
- Vi impegnate ad applicare sicure modalità di pubblicazione e di distribuzione in formato elettronico di tali documenti e a mantenere il controllo sulla sicurezza del Vostro sito Web.

Il nostro incarico di revisione legale non si estende alla verifica di quanto sopra.

5 Team di revisione

L'incarico verrà svolto prevalentemente da professionisti del nostro ufficio di Torino, coordinati e diretti da un nostro manager e sotto la mia responsabilità.

Provvederemo a comunicare a Voi e al Collegio Sindacale l'eventuale sostituzione del socio responsabile dell'incarico.

A seconda delle circostanze, ci potremo avvalere della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.). Resta inteso che, in ogni caso, KPMG S.p.A. rimarrà l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti della Vostra Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.

6 Tempi e corrispettivi

6.1 Stima dei tempi e corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico

I nostri corrispettivi sono determinati esclusivamente in base alla stima del tempo da impiegare nello svolgimento del lavoro e ad aliquote orarie proporzionate al livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico.

Abbiamo effettuato la stima dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico prospettatoci sulla base:



- dell'esperienza acquisita nel corso dell'incarico di revisione legale svolto negli esercizi precedenti;
- della necessaria collaborazione del personale della Società, inclusa la messa a disposizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2;
- dell'attuale dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società; in particolare, l'incidenza delle ore del personale direttivo è commisurata alla stima della complessità delle problematiche della Società ed è stata definita tenuto conto, oltre che dell'esecuzione materiale delle verifiche, di una adeguata attività di supervisione e di indirizzo;
- della preparazione tecnica e dell'esperienza che il lavoro di revisione richiede.

In base alle considerazioni precedentemente descritte stimiamo che i tempi ed i nostri corrispettivi, relativamente a ciascun esercizio in oggetto, saranno i seguenti:

	Ore	Corrispettivi €
Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Casino de la Vallée S.p.A.	807	70.000

Il dettaglio dei tempi e dei corrispettivi è il seguente:

Revisione legale del bilancio d'esercizio, inclusa la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Casino de la Vallée S.p.A.

	Ore		Aliquote orarie €	Corrispettivi €
	n.	%		
Socio	62	8	200	12.400
Manager	145	18	130	18.850
Senior	210	26	85	17.850
Assistente	390	48	60	23.400
	807	100		72.500
Riduzione				(2.500)
				70.000

I corrispettivi precedentemente indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico di revisione oggetto della presente lettera e non comprendono le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc.), le spese di segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per Vostro conto (telefono, consulenze esterne, ecc.) e l'IVA.



Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per Vostro conto Vi saranno addebitate a consuntivo.

Le altre spese eventualmente da sostenere per Vostro conto relative a consulenze esterne, non prevedibili ad oggi e pertanto non incluse nella presente lettera di incarico, saranno prontamente e preventivamente discusse con Voi non appena dovesse sorgere tale necessità ai fini del completamento del nostro incarico.

L'eventuale contributo di vigilanza, che sarà stabilito con provvedimento dalle autorità competenti, ove applicabile, Vi sarà addebitato in misura pari alla percentuale definita, vigente all'atto dell'emissione della relativa fattura.

E' nostra prassi, con il progredire dell'incarico, emettere fatture in acconto secondo la tempistica successivamente indicata.

La fatturazione dei corrispettivi e delle spese avverrà secondo le seguenti modalità: 30% all'inizio dell'attività, 60% nel corso dell'incarico e 10% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere da Voi effettuato al momento della presentazione della fattura.

6.2 *Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico*

Gli importi dei corrispettivi precedentemente indicati sono basati sulle nostre aliquote orarie attuali che potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2019, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all'anno precedente.

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico, incluso l'intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, rispetto a quanto stimato nella presente lettera (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura, dimensione e attività della Società, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società, inclusi i sistemi informativi, la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi (ivi inclusi eventuali disposizioni integrative e correttive al Decreto) nonché eventuali chiarimenti da parte delle Autorità competenti o differenti interpretazioni del Decreto stesso, cambiamenti di principi contabili e/o di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Società, l'esercizio della facoltà di redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali (IFRS), esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi originari indicati al precedente paragrafo 6.1, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.



7 Indipendenza

Le disposizioni in materia di indipendenza applicabili nello svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera sono contenute nell'art. 10 del Decreto.

Ci avete informato che il Vostro statuto non contiene altre cause di incompatibilità e neppure ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato dell'attività di revisione legale.

Per poter permettere l'accertamento del requisito di indipendenza e l'individuazione di situazioni che possono comprometterla, Vi impegnate a collaborare alla raccolta delle informazioni che Vi richiederemo a tal scopo e ad informarci tempestivamente di ogni variazione intervenuta (quali ad esempio ogni variazione all'elenco da Voi trasmessoci in vista dell'emissione della presente lettera contenente l'indicazione degli attuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società).

Fermo restando l'impegno da parte della Vostra Società a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalla citata normativa e ad informarci tempestivamente di ogni situazione di cui venisse a conoscenza che potrebbe compromettere la nostra indipendenza ed obiettività, qualora, nel corso dell'incarico oggetto della presente lettera, dovessero manifestarsi situazioni di questo tipo, le stesse saranno trattate conformemente a quanto disposto dal Decreto e dai principi di riferimento.

Rimaniamo infine a disposizione per fornirVi le informazioni ritenute necessarie nell'ambito delle verifiche in tema di indipendenza ed incompatibilità che saranno espletate da parte Vostra, in relazione al presente incarico di revisione legale.

8 Legislazione applicabile e foro competente

L'incarico è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso o comunque che sia da questo originata, sarà competente il Foro di Milano.

9 Altre clausole contrattuali

Con riferimento ai potenziali conflitti di interesse, alla riservatezza, alle carte di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa antiriciclaggio, al nostro modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, alle informazioni, referenze e all'utilizzo di segni distintivi, alle modalità di utilizzo e di scambio delle comunicazioni in formato elettronico, alle cause di risoluzione anticipata e alla protezione dei dati personali si rimanda all'Allegato 4.

10 Intero accordo

La presente lettera di incarico, comprensiva degli Allegati che ne formano parte integrante e come in precedenza indicati, costituisce l'intero accordo esistente tra noi in relazione alle prestazioni dalla stessa contemplate, comprende i termini e le condizioni in base ai quali verrà svolto l'incarico prospettatoci e sostituisce ogni eventuale diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione precedente. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto e sottoscritte da un rappresentante autorizzato di entrambe le parti.

- - -

